

DELIBERAZIONE 20 LUGLIO 2021
313/2021/R/GAS

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE,
PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ GNL ITALIA S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1167^a riunione del 20 luglio 2021

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018 (di seguito: decreto 18 maggio 2018);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità dell'1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità dell'1 giugno 2018, 308/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità del 9 ottobre 2018, 500/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 500/2018/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità del 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 474/2019/R/gas) e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione contenente la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità del 22 dicembre 2020, 576/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 576/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 12 maggio 2020, 164/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 164/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 11 maggio 2021, 190/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2021/R/gas);
- la comunicazione della società GNL Italia del 14 giugno 2021, prot. Autorità 24315 del 14 giugno 2021 (di seguito: comunicazione 14 giugno 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00, prevede l’obbligo per le imprese del gas, che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl, di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di Gnl; e che l’Autorità ha fissato, con la deliberazione 167/05, i predetti criteri;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che introduce, inoltre, meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- con la deliberazione 576/2020/R/gas l’Autorità ha introdotto alcune modifiche del TIRG, riguardanti nello specifico l’estensione del periodo di offerta delle capacità per periodi pluriennali fino al 25-esimo anno termico, la disciplina relativa al rilascio della capacità e l’applicazione delle norme *use it or lose it* (UIOLI); con riferimento a quest’ultima ha previsto condizioni di rilascio delle capacità che devono essere rispettate affinché non trovi applicazione lo UIOLI, ed in particolare:
 - adottato un meccanismo a soglie che prevede l’incremento dell’anticipo con il quale l’utente deve procedere al rilascio dello slot di scarica in funzione del numero di slot già precedentemente rilasciati;
 - definito un anticipo minimo di cinque giorni lavorativi, rispetto al termine di presentazione delle offerte, per la pubblicazione delle capacità disponibili a seguito di rilascio;
 - previsto che il prezzo massimo di offerta della capacità rilasciata dagli utenti sia calcolato sulla base dei medesimi criteri adottati dall’Autorità per la

- definizione dei prezzi di riserva nelle procedure di conferimento della capacità in corso di anno termico, al fine di assicurare che le condizioni di rilascio siano compatibili con quelle di mercato;
- disposto che, al fine di prevenire comportamenti elusivi delle disposizioni, l'utente che abbia rilasciato la capacità riceva i proventi della sua allocazione solo in caso di effettivo utilizzo della stessa;
 - allo scopo di riequilibrare gli effetti del mancato utilizzo della capacità, nonché al fine di uniformarli rispetto a possibili diverse durate contrattuali, e di prevenire possibili comportamenti elusivi della disciplina dello UOILI, con la deliberazione 576/2020/R/gas è stato, inoltre, previsto che:
 - l'utente debba rendere disponibili nell'ambito delle procedure infrannuali del solo anno termico successivo a quello di mancato utilizzo, anziché per tutta la durata del contratto, le capacità in caso di attivazione delle norme UIOLI;
 - l'utente riceva il ricavo derivante dall'eventuale allocazione delle capacità rese disponibili in caso di attivazione delle norme UIOLI nei limiti del corrispettivo dovuto dal medesimo utente e nel solo caso di effettivo utilizzo;
 - con successiva deliberazione 190/2021/R/gas l'Autorità è intervenuta integrando il TIRG al fine di:
 - consentire alle imprese di rigassificazione di accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati energetici per la gestione delle procedure di conferimento del servizio di Small Scale LNG;
 - introdurre, fra i servizi di flessibilità che le imprese di rigassificazione possono offrire ai propri utenti ai sensi dell'articolo 12 del TIRG, la possibilità per gli utenti di consegnare all'impresa di rigassificazione gas al PSV e ricevere il corrispondente quantitativo energetico di gas liquido negli stoccaggi del terminale;
 - precisare alcune disposizioni in materia di UIOLI relative al termine e al prezzo di rilascio delle capacità non utilizzate.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 18 maggio 2018 è stata aggiornata la precedente regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile;
- con la deliberazione 164/2020/R/gas l'Autorità ha approvato le proposte di aggiornamento dei codici di rete delle società Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. con le quali sono state integrate le disposizioni in materia di specifiche di qualità del gas naturale coerentemente con il decreto 18 maggio 2018 e le norme tecniche vigenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione 14 giugno 2021 GNL Italia ha trasmesso all'Autorità, previa consultazione, una proposta di modifica del proprio codice di

rigassificazione che prevede l'implementazione delle disposizioni introdotte con le deliberazioni 576/2020/R/gas e 190/2021/R/gas, riguardanti l'estensione del periodo di offerta della capacità di rigassificazione, la disciplina relativa al rilascio della capacità e l'applicazione delle norme UIOLI; nonché, l'allineamento delle disposizioni in materia di specifiche di qualità del gas a quelle adottate per il trasporto con la deliberazione 164/2020/R/gas;

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione, trasmessa da GNL Italia con la comunicazione 14 giugno 2021 sia coerente con le disposizioni del TIRG come da ultimo modificato con le deliberazioni 576/2020/R/gas e 190/2021/R/gas;
- sia, pertanto, opportuno approvare la predetta proposta

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza e nei termini di cui in motivazione, la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione presentata dalla società GNL Italia, nella versione trasmessa con comunicazione 14 giugno 2021 ed allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società GNL Italia S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini